

107/2018



Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 10 che, nell'ambito delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto direttoriale del 6 luglio 2015 con il quale il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha adottato il Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015 che articola gli uffici dell'Agenzia in due Aree di livello dirigenziale generale, 19 Uffici di livello dirigenziale non generale, di cui 5 Uffici di staff, a due dei quali sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali affidati all'Agenzia;

VISTE le competenze di cui al citato Decreto n. 47/2015 dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi informativi e acquisti", dell'Ufficio 4 di staff "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane" e dell' Ufficio 5 di staff "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica", relativamente ai Programmi Operativi Nazionali e Programmi Operativi Complementari a titolarità dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018, con cui la dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico per un triennio a far data dal 2 dicembre 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale adottato con il Decreto del Direttore Generale n. 14/2017);

VISTO il Decreto 28 del 31 gennaio 2017 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, con gli allegati 1 e 2, corredato del Programma per la trasparenza e l'integrità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Articolo 59 del Reg. CE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alla possibilità per gli Stati Membri di utilizzare i fondi SIE per sostenere, tra l'altro, iniziative di assistenza tecnica finalizzate alla riduzione di oneri amministrativi a carico dei beneficiari, azioni tese al rafforzamento delle capacità dei partner interessati nonché lo scambio di buone prassi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione della Commissione C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” in Italia, adottato con Decisione della CE C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 così come modificato con Decisione della CE C(2016) 7282 del 10 novembre 2016, in particolare i punti 2.A.6.1 e 4.1.1 che prevedono un “maggiore ricorso al know-how della società civile, del settore privato, delle università, degli esperti e dei professionisti”;

VISTO il Programma di Azione Coesione Complementare al “PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013” approvato con la nota protocollo n. 000193 5 P-1 .1 .3 del 2 aprile 2015 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.14 del 16 gennaio 2017 che adotta il "Codice Etico e di Comportamento" e la "Carta dei Valori" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” approvato con Decisione comunitaria C (4998) del 14 luglio 2015 a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON “Città Metropolitane 2014-2020” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il “Disciplinare” n. 20/2015 del 12 giugno 2015 adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che regola le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, ed in particolare il paragrafo 4 “Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico”;

VISTA la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 concernente le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (c.d. “Jobs Act” per i lavoratori autonomi);

VISTO il “Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (PAC CTE) 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017;

RITENUTO, per le modifiche e integrazioni normative intervenute in tema di lavoro autonomo, di dover procedere all'adeguamento del "Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015" che regola le procedure per il conferimento degli incarichi esterni;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 25 maggio 2018;

DECRETA

Art. 1

E' adottato il " Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo " che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento sostituisce il "Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015" ed entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Art. 3


I procedimenti per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento, continuano ad essere regolamentati dal "Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015".

Roma, li - 8 GIU. 2018

M. Ludovica Azro



Agenzia per la Coesione Territoriale



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto).....	3
Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione).....	3
PARTE II – PROCEDURE DI SELEZIONE ED ESECUZIONE DELL’INCARICO	4
Art. 3 (Individuazione del Fabbisogno e ricognizione interna).....	4
Art. 4 (Procedura di selezione – Avviso pubblico).....	5
Art. 5 (Fasi della procedura di selezione).....	5
Art. 6 (Approvazione atti).....	7
Art. 7 (Conferimento dell’incarico).....	7
Art. 8 (Verifica dell'esecuzione dell'incarico).....	8
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 9 (Codice Etico e di Comportamento” e della “Carta dei Valori” dell’Agenzia).....	9
Art. 10 (Attuazione e pubblicità degli incarichi).....	9
Art. 11 (Norma di rinvio e altre fonti).....	9
Art. 12 (Norma finale).....	10

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia), di incarichi professionali di lavoro autonomo a personale esterno ai ruoli dell'Agenzia nonché il relativo regime di pubblicità in base alle norme vigenti in materia.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.
3. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure comparative di conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
4. La disciplina del presente Regolamento non si applica alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Per le esigenze dell'Agenzia e per i progetti finanziati con le risorse a valere dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi d'Azione Coesione di cui l'Agenzia stessa è titolare, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia e con le prescrizioni contenute negli stessi Programmi Operativi e Programmi Complementari, possono essere conferiti incarichi professionali a personale esterno previo espletamento delle procedure selettive a mezzo di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
2. Per il conferimento degli incarichi esterni è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:
 - a) il fabbisogno dell'Agenzia o i fabbisogni legati all'attuazione dei progetti finanziati dai Programmi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai fabbisogni dell'Agenzia e/o agli obiettivi dei progetti finanziati dai Programmi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - c) l'Agenzia deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) la determinazione della durata o delle giornate/persona, dell'oggetto e del compenso della prestazione professionale di cui all'art. 7;
 - f) la preliminare individuazione della fonte finanziaria sulla quale dovrà gravare la spesa;
 - g) la comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge.

3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222, 2230 e seguenti del codice civile.
4. In casi eccezionali, non prevedibili dall'Agenzia, debitamente motivati e per i quali è necessario completare le attività in corso in relazione ad esigenze improcrastinabili, l'Agenzia stessa potrà prorogare i contratti per un periodo strettamente necessario in relazione alle attività oggetto della prestazione.
5. Si prescinde dalla procedura comparativa di cui al presente Regolamento, procedendo con affidamento diretto dell'incarico, nei seguenti limitati casi:
 - i. procedura comparativa andata deserta;
 - ii. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - iii. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

PARTE II – PROCEDURE DI SELEZIONE ED ESECUZIONE DELL'INCARICO

Art. 3

(Individuazione del Fabbisogno e ricognizione interna)

1. L'espressione del Fabbisogno (professionalità necessarie) deve emergere da una specifica analisi effettuata, a cura dei dirigenti delle strutture dell'Agenzia, in base alle effettive attività di competenza degli uffici.
2. L'analisi deve evidenziare il contesto in cui si inserisce il Fabbisogno e i profili sia in termini di anni di esperienza maturata sia in termini di competenze professionali da acquisire.
3. In casi specifici in cui il Fabbisogno riguardi settori/ambiti innovativi/emergenti si può prescindere dal requisito degli anni di esperienza connesso a tale settore/ambito innovativo/emergente, a fronte di elevate e comprovate competenze specialistiche nel/nei settori di riferimento.
4. Nel caso di esigenze connesse all'attuazione di Progetti cofinanziati dai Programmi Operativi di cui all'art. 2 comma 1, il Fabbisogno deve essere coerente con i contenuti progettuali e gli obiettivi da raggiungere.
5. Il Fabbisogno è approvato dal Direttore Generale.
6. Ai fini dell'acquisizione delle professionalità di cui al Fabbisogno, l'Ufficio 2 di Staff "Organizzazione, Bilancio e Personale", ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., accerta la presenza e la disponibilità (consenso del dirigente della struttura d'appartenenza) di professionalità interne al personale dell'Agenzia con i medesimi requisiti e competenze richieste nel Fabbisogno (procedura di interpello interno) anche mediante la pubblicazione dell'interpello sulla propria rete Intranet.

5. Dell'esito dell'interpello è data comunicazione da parte del citato Ufficio 2 di Staff alla Struttura che ha espresso il Fabbisogno, anche ai fini della valutazione congiunta delle eventuali candidature interne pervenute.

Art. 4

(Procedura di selezione – Avviso pubblico)

1. In caso di esito negativo dell'interpello interno di cui al precedente articolo, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie, il Direttore Generale dell'Agenzia approva l'Avviso pubblico (di seguito Avviso) al fine di indire la relativa procedura selettiva, attivabile anche attraverso una procedura informatizzata e nomina il responsabile del procedimento.

2. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- a) la descrizione del Fabbisogno;
- b) la fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
- c) la tipologia dell'incarico;
- d) la durata o le giornate/persona, l'oggetto;
- e) il compenso della prestazione professionale;
- f) i requisiti di partecipazione alla procedura;
- g) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- h) le modalità di svolgimento della selezione, compreso il numero dei candidati da convocare a colloquio laddove previsto;
- i) i criteri di ammissibilità e di valutazione;
- j) il nominativo del responsabile del procedimento.

Gli elementi dell'Avviso sono suscettibili di modifiche ed integrazioni a seguito di aggiornamenti della normativa al momento dell'emanazione del medesimo.

3. L'Avviso non è diretto al personale di ruolo dell'Agenzia ai quali è riservata la procedura di interpello.
4. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità e l'Avviso deve, inoltre, essere liberamente accessibile presso il sito web dell'Agenzia.

Art. 5

(Fasi della procedura di selezione)

1. La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui. L'Agenzia, in relazione a particolari e motivate esigenze, può prevedere nell'Avviso di procedere sulla base della sola comparazione dei curricula.
2. La partecipazione alla procedura selettiva si formalizza con la presentazione da parte dell'interessato della candidatura (*online* se prevista) e della ulteriore documentazione prevista dall'Avviso, nelle modalità ed entro i termini indicati nel medesimo.

3. Scaduti i termini di presentazione della candidatura, il Direttore Generale dell'Agenzia nomina una o più Commissioni.
4. Ogni Commissione è composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e altri due componenti, coadiuvati da uno o più Segretari, scelti nell'ambito del personale dell'Agenzia o di altra Pubblica Amministrazione in relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente.
5. Ai sensi della vigente normativa in tema di "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", i componenti e i Segretari sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge.
6. Il responsabile del procedimento verifica, ai fini della ammissibilità delle candidature, che siano pervenute entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso, con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria.
7. Il responsabile del procedimento, nell'informare la Commissione circa gli esiti della propria attività, trasmette alla Commissione le candidature ammesse.
8. La Commissione, con riferimento alle candidature ammesse procede con la propria attività valutativa di cui ai successivi commi. Delle attività della Commissione è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal/i Segretario/i.
9. La Commissione espleta l'attività valutativa dei curricula compilando apposita scheda di valutazione e predisponde, sulla base degli esiti, l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito e lo trasmette al responsabile del procedimento, anche ai fini della convocazione al colloquio (laddove previsto).
10. Sono invitati al colloquio, a mezzo PEC, un numero di candidati almeno pari al doppio delle posizioni richieste e comunque secondo il numero indicato nell'Avviso. I nominativi dei candidati invitati al colloquio sono anche pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
11. In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell'elenco dei nominativi dei candidati, invitando il/i candidato/i collocato/i nella/e posizioni successiva/e secondo l'ordine di merito dell'elenco medesimo. Si può comunque procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al limite previsto dall'Avviso.
12. Il colloquio individuale è teso a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel curriculum vitae nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. In esito al colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell'attribuzione del punteggio.
13. La Commissione, al termine dei lavori, sulla base dei punteggi ottenuti nelle fasi previste dall'Avviso, redige la graduatoria finale relativa all'intera procedura.

14. In caso di parità di punteggio, la graduatoria finale tiene conto del maggior punteggio conseguito al colloquio. Per procedure selettive che non prevedono lo svolgimento dei colloqui, il criterio da adottare in caso di parità di punteggio è quello esperienziale.

Art. 6 (Approvazione atti)

1. La Commissione, conclusi i propri lavori, consegna gli atti della procedura al responsabile del procedimento che ne verifica la completezza formale e li trasmette al Direttore Generale dell'Agenzia che con specifico provvedimento approva gli atti di selezione e la graduatoria finale.
2. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e ha una durata di 18 mesi dalla data di pubblicazione.
3. Potrà ricorrersi alla graduatoria di cui al comma precedente anche per l'attivazione di ulteriori incarichi di prestazione professionale, per analoghi profili derivanti da altri Fabbisogni, fermo restando le procedure di cui all'art. 3 del presente Regolamento nonché l'espletamento della fase relativa al colloquio, laddove previsto.

Art. 7 (Conferimento dell'incarico)

1. Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'Avviso della procedura di selezione.
2. I contratti possono essere stipulati, sulla base delle proprie competenze, dal Direttore Generale dell'Agenzia, dai Dirigenti responsabili dei Programmi Operativi Nazionali e Programmi Operativi Complementari a titolarità dell'Agenzia e dai Dirigenti delegati.
3. Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
4. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii.

5. Preventivamente alla stipula del contratto l'Agenzia, per i vincitori, provvede ad effettuare idonei controlli ai sensi della vigente normativa e di eventuali ulteriori disposizioni interne.
6. In ogni caso l'Agenzia si riserva, inoltre, la possibilità di procedere ai medesimi controlli nei confronti dei soggetti non vincitori, anche previa estrazione a campione. Si applicano, ove ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
7. Il contratto deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normative vigente, nonché:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - c) la decorrenza dell'efficacia;
 - d) la data di conclusione del rapporto di prestazione professionale che potrà corrispondere a quello di attuazione e chiusura degli stessi Programmi/Progetti o il numero di giornate/persona previste, ferma restando la previsione del recesso e di eventuali clausole risolutive;
 - e) il compenso previsto;
 - f) gli adempimenti richiesti all'esperto ai fini del pagamento dello stesso nonché le modalità di erogazione, ivi compresa la verifica di regolare esecuzione da parte del dirigente prevista al successivo art. 8;
 - g) il foro competente per la risoluzione delle controversie.

8. Il compenso, da intendersi omnicomprendente, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e dell'IVA nonché degli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma, è suddiviso in fasce e secondo la contrattualizzazione o per giornata/persona o per compenso annuo complessivo massimo (non superabile anche in ipotesi di compenso per giornata/persona), in base ai relativi parametri indicati nella tabella di seguito riportata:

Profilo	Anni di esperienza	Fascia economica	compenso per giornata/persona (Euro)	compenso massimo annuo (Euro)
I - Project manager	(\geq 10)	A	500,00	85.000,00
II - senior	(\geq 7)	B	400,00	70.000,00
III - middle	(\geq 3)	C	300,00	50.000,00
IV - Junior	(fino a 3)	D	150,00	30.000,00

Art. 8 **(Verifica dell'esecuzione dell'incarico)**

1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'esperto presenta al dirigente referente una relazione dettagliata sull'attività svolta.
- Il dirigente referente attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta attraverso la verifica della coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico rispetto a quelli previsti nel

contratto. In caso di inadempimento dell'esperto, sono attivate le ordinarie procedure previste dal contratto.

2. L'esperto trasmette la relazione formalmente validata dal dirigente agli uffici competenti per la liquidazione del compenso.

3. Il compenso è corrisposto bimestralmente a scadenze predeterminate secondo quanto stabilito nel contratto.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(“Codice Etico e di Comportamento” e “Carta dei Valori” dell’Agenzia)

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” e della “Carta dei Valori” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale adottati con decreto del Direttore Generale n. 14 del 16 gennaio 2017 - pubblicati sul sito web istituzionale, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti gli esperti incaricati a norma del presente Regolamento.

2. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.

Art. 10

(Attuazione e pubblicità degli incarichi)

1. L’incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.

2. L’incarico è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l’inserimento nell’anagrafe delle prestazioni degli incarichi, come previsto dal decreto trasparenza, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

Art. 11

(Norma di rinvio e altre fonti)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di professionisti, nonché a ciascun Avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce “lex specialis”.

2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.

Art. 12
(Norma finale)

1. Il presente Regolamento per le nuove procedure per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo sostituisce il “Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015” ed entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. I procedimenti per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento, continuano ad essere regolamentati dal “Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015”.